

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
(Art. 1 DPCM 17.07.2024 - Art. 9-ter DL 76/2024 - conv. L. 111/2024)

DECRETO N. 147 DEL 10 LUGLIO 2026**Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati**

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *"Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2016;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"*;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"* e, in particolare, l'articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto-Legge ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"*, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 628-630 (di seguito anche solo *"Decreto-Legge"*);

VISTO l'articolo 9-ter del Decreto-Legge e, in particolare:

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
- il comma 5, primo periodo, concernente la struttura di supporto al Commissario straordinario posta alle sue dirette dipendenze per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati, da costituire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, e che opererà sino alla data di cessazione del suo incarico;
- il comma 5, ultimo periodo, il quale prevede che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto siano determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura;



VISTI gli articoli 3, comma 1, e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024 recante la nomina del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, concernenti rispettivamente l'istituzione della Struttura commissariale e la dotazione organica della stessa;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 ottobre 2024 recante "*Prima organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 86 del 12 aprile 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);
- il già menzionato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (articolo 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che:

- il Commissario straordinario è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lett. a), del RGPD;
- il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD;
- il RPD opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'articolo 39, e riferisce direttamente al Commissario straordinario in qualità di titolare del trattamento, come previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del RGPD;

VISTO il "*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*", allegato al provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021 del Garante per la protezione dei dati personali e i relativi allegati;

ACCERTATO che:

- sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore Generale, tra il personale interno della Struttura commissariale non sono presenti le professionalità idonee a ricoprire il ruolo del RPD che, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), deve essere dotato della "*conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'articolo 39*" del medesimo Regolamento;



- il Direttore Generale non può assumere il già menzionato incarico in quanto delegato dal Titolare al trattamento dei dati personali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie della Struttura commissariale, versando quindi in una ipotesi di conflitto di interessi incompatibile con il ruolo di DPO;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 22 giugno 2026 è stato affidato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) della Struttura commissariale, ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, per la durata dell'affidamento, con decorrenza dal 22 giugno 2026 e sino al 31 dicembre 2027, all'operatore economico Micelio S.T.P. a R.L., con sede legale a Mariano Comense (CO), C.F. e P.IVA 04228920130, mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. 6333100;
- la società affidataria ha indicato quale professionista incaricato dello svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) il dott. Andrea Canepa, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679;

DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti e affini, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 7 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024 e in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,

DECRETA

1. È designata Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei la Micelio S.T.P. a R.L., con sede legale a Mariano Comense (CO), C.F. e P.IVA 04228920130, il cui referente individuato per il Commissario straordinario è il Dott. Andrea Canepa.
2. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al Commissario straordinario in qualità di titolare del trattamento ovvero laddove dovesse rivestire la qualifica di Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei loro diritti e con il Garante per la protezione dei dati personali per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) fornire su richiesta pareri e supporto consultivo al titolare del trattamento in ordine alla corretta tenuta del registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del RGPD, fermo restando che la predisposizione e l'aggiornamento del registro restano di competenza del titolare.



3. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Commissario straordinario, considerando debitamente i rischi inerenti, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dei medesimi.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione europea e nazionale.
5. Il Commissario straordinario si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire il tempestivo ed adeguato coinvolgimento nelle questioni riguardanti la protezione dei dati personali per l'espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, non ricevendo alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti e non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
6. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale.
7. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario ed entra in vigore dalla data della sua adozione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Commissario Straordinario

Fulvio M. Soccodato



FULVIO
MARIA
SOCCODATO
10.07.2026
02:00:50
GMT+02:00